

INFORMATIVA

IMU - Imposta Municipale Propria Istruzioni per Il versamento del Saldo Anno 2022

Entro il 16 Dicembre 2022 deve essere effettuato il versamento del **saldo IMU per l'anno 2022**

- Il pagamento del saldo IMU 2022 è effettuato in autoliquidazione, esclusivamente a mezzo modello F24, in misura pari al 50% dell'importo dovuto per l'anno solare;

CODICE ENTE: **I 202** CODICE TRIBUTO: **3918** (altri fabbricati)
CODICE TRIBUTO: **3916** (aree edificabili)
CODICE TRIBUTO: **3914** (Terreni agricoli)
CODICE TRIBUTO: **3912** (abitazione principale di lusso A/1-A/8-A/9)
CODICE TRIBUTO: **3925** (immobili cat. D quota stato)
3930 (immobili cat. D quota comune)

Si riportano aliquote IMU anno 2022:

- 1)** abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 esente, art.1, c.740, L.n.160/2019;
- 2)** abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, aliquota 0,6%, art. 1, c. 748, L.n.160/2019, si applica la detrazione di € 200,00;
- 3)** fabbricati del gruppo catastale D, aliquota 1,06% di cui 0,76% riservato allo Stato, art. 1, c.753, L.n.160/2019;
- 4)** fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce), art.1, c. 751, L.n.160/2019 esenti dal 2022;
- 5)** fabbricati rurali strumentali, aliquota 0,1%, art.1, c. 750, L.n.160/2019;
- 6)** altri fabbricati, (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) aliquota 1,10%, art.1, c. 754, L.n.160/2019;
- 7)** aree fabbricabili, aliquota 1,10%, art.1, c. 754, L.n.160/2019;
- 8)** terreni agricoli, aliquota 1,06%, art.1, c.752, L.n.160/2019;

Si fa presente che:

- L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata è esente

dall'imposta (fatta eccezione per quella appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9). In caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare;

COMODATO D'USO

- L'unità immobiliare abitativa, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, usufruisce della riduzione del 50% della base imponibile a condizione che il comodato sia registrato ai sensi dell'art.1 comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019 n.160. Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- **IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO** (art.1, comma 760, L. n.160/2019) - Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n.431/1998, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

NOVITA':

1. MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO

(art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022).

Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.

2. ESENZIONE IMU "BENI MERCE"

(art.1, comma 751, della L. 160/2019 - legge di Bilancio 2020).

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

PROMEMORIA:

Si consiglia di presentare la dichiarazione IMU per gli immobili per i quali non era dovuta l'IMU 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 599 della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Finanziaria 2021) e della legge n. 69/2021 di conversione del decreto 41/2021 (cd. "decreto sostegni"), indicando nella dichiarazione i riferimenti catastali dell'immobile, il periodo di esenzione, barrando la casella esente e riportando nelle annotazioni la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.

Il Funzionario Responsabile
f.to Dott. Salvatore Sarpi